



Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova

DETERMINAZIONE n.2017/8 del 26/05/2017

Oggetto: rinnovo adesione alla Convenzione 7 - lotto 1, fra Consip S.p.A. e Qui!Group S.p.A., per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (CIG derivato Z721EC7ECF).

L'incaricato nella Posizione Organizzativa
"Gestione dei contratti di servizio e coordinamento amministrativo"

Decisione

Erogare al personale dell'Agenzia il servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione, ai dipendenti aventi diritto, di buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, rinnovando a tal fine l'adesione alla Convenzione 7, lotto 1 fra Consip S.p.A. e Qui! Group S.p.A. per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Stabilire in n. 670 buoni pasto il fabbisogno stimato per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2018.

Impegnare la spesa complessiva di € 3.972,32, compresa IVA 4%, per la fornitura dei suddetti buoni pasto.

Motivazione delle scelte

L'art. 15, comma 3 dello Statuto stabilisce che l'Agenzia è costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e quindi inquadrato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali (CCNL).

In ottemperanza all'art.45 del vigente CCNL l'Agenzia è tenuta a fornire al proprio personale il servizio di mensa, anche tramite attribuzione di buoni pasto sostitutivi.

L'art. 5, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il valore nominale di € 7,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 7 e 9 del D.L. n. 95/2012 e del D.M. 22/12/2015 anche la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, sia cartacei che elettronici, rientra tra le categorie merceologiche per le quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Lo sconto praticato dalla società affidataria della fornitura, pari al 18,56%, rappresenta in termini economici un riferimento significativo, in quanto frutto di una gara di rilevanza comunitaria con importo notevolmente superiore alla soglia, condotta per un ambito territoriale molto vasto.

Lo stesso D.L. n. 95/2012 prevede, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di procedere ad affidamenti autonomi, a condizione che si consegua l'approvvigionamento da altre centrali di committenza o a seguito di procedure di evidenza pubblica e che si ottengano, rispetto alle condizioni economiche ottenute da Consip S.p.A., corrispettivi inferiori tra il 3% e il 10%, a seconda delle categorie merceologiche.

L'eventuale espletamento di specifica gara da parte dell'Agenzia, in considerazione dell'esiguità della fornitura richiesta, comporterebbe presumibilmente il sostenimento

di maggiori costi, con l'elevato rischio di non riuscire ad ottenere un risparmio nella misura percentuale sopra citata.

Le condizioni contrattuali della Convenzione in oggetto, allegata al presente atto, soddisfano adeguatamente le esigenze organizzative dell'Agenzia, tenuto conto delle caratteristiche dei buoni pasto e delle relative modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa (numero di esercizi convenzionati, modalità e termini di fornitura dei buoni pasto, ecc).

Contesto di riferimento

In data 23 marzo 2016 è stata attivata la Convenzione "Buoni Pasto 7" per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni pasto cartacei, stipulata tra Consip S.p.A e le società aggiudicatrici della gara suddivisa in 6 lotti, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., dell'art. 58 della L. n. 388/2000, nonché del D.M. 24/02/2000.

La società Qui! Group S.p.A., con sede in Genova, via XX Settembre n. 29/7, si è aggiudicata l'appalto per il lotto 1, comprendente le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, offrendo lo sconto del 18,56% da applicare al valore nominale di ciascun buono pasto.

Ai fini dell'adesione la Convenzione prevede la sottoscrizione, da parte degli enti aderenti, di uno specifico contratto di fornitura con la società affidataria, della durata massima di mesi 24, mediante l'invio di un ordinativo iniziale di fornitura nel quale va indicato il quantitativo che si intende acquistare per tutta la durata del contratto.

Nel caso esigenze proprie dell'ente aderente impongano una riduzione del quantitativo ordinato in fase di sottoscrizione del contratto di fornitura, la Convenzione prevede la possibilità per l'ente di diminuire l'importo della fornitura, rispetto al quantitativo e all'importo richiesti con il primo ordine d'acquisto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo stesso, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Istruttoria

Il fabbisogno annuo di buoni pasto è stimato sulla base del numero di rientri pomeridiani previsti dall'orario di servizio di ciascun dipendente dell'Agenzia.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e l'articolo 183 intitolato *"Impegno di spesa"*.

Decreto-Legge 06/07/2012 n. 95 *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 07/08/2012 n. 135, ed in particolare l'articolo 1 intitolato *"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"* e l'articolo 5 intitolato *"Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"*.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22/12/2015 *"Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto"*.

Atti di organizzazione interna

"Documento Unico di Programmazione 2017-2019", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 06/12/2016 n. 10.

"Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017-2019", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 02/02/2017 n. 1.

Provvedimento del Direttore prot. n. 62 del 01/04/2016, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata *"Gestione dei contratti di servizio e coordinamento amministrativo"*.

DETERMINA

- 1) Di erogare al personale dell'Agenzia il servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione, ai dipendenti aventi diritto, di buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00, rinnovando a tal fine l'adesione alla Convenzione 7, lotto 1 fra Consip S.p.A. e Qui! Group S.p.A. per un periodo di ulteriori 12 mesi (CIG derivato Z721EC7ECF).
- 2) Di stabilire in n. 670 buoni pasto il fabbisogno stimato per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2018.
- 3) Di impegnare, a favore della ditta Qui! Group S.p.A., con sede in Genova, via XX Settembre n. 29/7, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 318291, P. IVA 01241770997, la spesa di € 3.819,54, oltre all'IVA 4% pari a € 152,78, per un importo complessivo di € 3.972,32, conseguente alla fornitura di cui al punto 2.
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 3.972,32 al capitolo 1100201/4 (piano finanziario 1.01.01.02.002) del PEG 2017-2019, attestando l'esigibilità dell'obbligazione nell'esercizio 2017.

Mantova, 26 maggio 2017

L'INCARICATO P.O.
Giovanni Balzanelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.